

LA FILIERA DELLA PELLE, I DAZI E L'ORIGINE DELLE MERCI

La filiera italiana della pelle si caratterizza per l'importazione della materia prima e l'esportazione del prodotto finito, destinato ad ulteriori lavorazioni nei settori moda, arredo e automotive.

In tutti questi settori l'origine delle merci, e la conseguente applicazione o meno di dazi, incide quindi sugli scambi: la trasformazione o lavorazione sostanziale di cuoio e pelli importate, e la crescente richiesta di dichiarazioni d'origine alle concerie italiane da parte dei loro clienti rendono necessario un approfondimento sulla trasformazione o lavorazione sostanziale sufficiente ad attribuire carattere originario comunitario, ovvero preferenziale, al prodotto ottenuto.

TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE SOSTANZIALE DI CUIOIO E PELLI

La voce TARIC 4107, di generale utilizzo per il prodotto finito della lavorazione delle pelli, si riferisce a "Cuoio preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114".

Le regole di lista dell'allegato 22-03 del Regolamento Delegato UE n. 2446/2015ⁱ prevedono la seguente regola di lista:

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
4107, 4112, 4113	Cuoio preparati dopo la concia o l'essiccazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco.

Il rinvio ad alcune sottovoci impone anche la verifica della regola applicabile alla voce 4104 per ottenere il carattere di prodotto originario della UE:

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
da 4104 a 4106	Cuoio e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 o 4106 91, oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Queste regole si applicano nell'ambito del Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG) della UE.

Per le misure preferenziali adottate unilateralmente dall'UE si applicano invece le regole di lista dell'allegato 22-11 del medesimo Regolamento Delegato UE n. 2446/2015, che prevedono:

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113

Anche in questo caso, il rinvio alla voce 4104 impone la verifica della regola a questa applicabile per ottenere il carattere di prodotto originario della UE:

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli conciati oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Molti scambi avvengono fra l'UE ed i paesi aderenti alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziale paneuromediterranee^{ii, 1}. Le regole di lista dell'allegato II alla stessa prevedono:

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, anche	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113

¹ Oltre all'Unione europea, le parti contraenti di questa convenzione sono gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) ossia Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, i firmatari della dichiarazione di Barcellona (Algeria, Autorità palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia), le Isole Fær Øer, i partecipanti al processo PSA (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia, nonché il Kosovo), Georgia, Moldova e Ucraina.

La convenzione si basa su un **sistema di cumulo** nell'ambito del quale le parti contraenti possono utilizzare i prodotti originari nei rispettivi paesi come se fossero stati prodotti all'interno del proprio paese.

	spaccati, diversi da quelli della voce 4114	
--	---	--

Per poter definire una pelle finita come originaria della UE bisogna quindi verificare da quali materie prime è ottenuta. Nel caso specifico, non possono essere definiti tali le pelli ottenute da materia prima 4104 “Cuoio e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati” allo stato umido (compresi i wet-blue) e allo stato secco (in crosta), se non originaria a sua volta.

Osservando le regole di lista previste per questa voce:

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
da 4104 a 4106	Cuoio e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

si ottiene l'indicazione che la **riconciatura del wet-blue è una fase di lavorazione indispensabile** per attribuire carattere originario alla materia prima e di conseguenza alla pelle prodotta.

Voci Taric 4014 e 4107

Codice	Descrizione
4104	Cuoio e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati
	- allo stato umido (compresi i wet-blue)
4104 11	- - pieno fiore, non spaccati; lato fiore
4104 1110 00	- - - Cuoio e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)
	- - - - - altri
	- - - - - di bovini (compresi i bufali)
4104 1151 00	- - - - - Cuoio e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)
4104 1159 00	- - - - - altri
4104 1190 00	- - - - - altri
4104 19	- - altri
4104 1910 00	- - - Cuoio e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)
	- - - - - altri
	- - - - - di bovini (compresi i bufali)

Codice	Descrizione
4104 1951 00	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)
4104 1959 00	----- altri
4104 1990 00	---- altri
4104 41	- allo stato secco (in crosta) -- pieno fiore, non spaccati; lato fiore
	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)
4104 4111 00	---- di vacchette delle Indie ("kips"), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio
4104 4119	---- altri
4104 4119 10	----- Cuoi di bufalo, spaccati, conciati al cromo, riconciati sinteticamente (in crosta) allo stato secco
4104 4119 90	----- altri
	--- altri
	---- di bovini (compresi i bufali)
4104 4151 00	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)
4104 4159 00	----- altri
4104 4190 00	---- altri
4104 49	-- altri
	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)
4104 4911 00	---- di vacchette delle Indie ("kips"), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio
4104 4919 00	---- altri
	--- altri
	---- di bovini (compresi i bufali)
4104 4951 00	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)
4104 4959 00	----- altri
4104 4990 00	---- altre

Codice	Descrizione
4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114
4107 11	- Cuoi e pelli intere
	-- pieno fiore, non spaccate
	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)
4107 1111 00	---- Box-calf
4107 1119 00	---- altri
4107 1190 00	--- altri
4107 12	-- lato fiore
	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)
4107 1211 00	---- Box-calf
4107 1219 00	---- altri
	--- altri
4107 1291 00	---- di bovini (compresi i bufali)
4107 1299 00	---- di equidi
4107 19	-- altri
4107 1910 00	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)
4107 1990 00	--- altri
4107 91	- altri, comprese le strisce
	-- pieno fiore, non spaccati
4107 9110 00	--- da suola
4107 9190 00	--- altri
4107 92	-- lato fiore
4107 9210 00	--- di bovini (compresi i bufali)
4107 9290 00	--- di equidi
4107 99	-- altri
4107 9910 00	--- di bovini (compresi i bufali)
4107 9990 00	--- di equidi

Prova dell'origine

Il soggetto che rilascia una dichiarazione è responsabile della sua veridicità e della corretta determinazione dell'origine delle merci.

Le prove presentate a sostegno dell'origine dichiarata devono essere messe a disposizione delle autorità doganali a seguito di eventuale richiesta.

Le imprese devono quindi disporre delle informazioni necessarie ed i comportamenti tenuti.

A questo scopo, l'adozione di procedure aziendali e sottoporsi ad un processo di certificazione appare conveniente alla luce delle sanzioni applicabili, oltre che necessario sotto il profilo organizzativo aziendale.

Si ricorda infine l'introduzione dello standard internazionale UNI EN 16484:2015 "Cuoio – Requisiti per la determinazione dell'origine della produzione del cuoio", utile all'organizzazione delle attività e della documentazione a sostegno dell'origine dichiarata.

aggiornato al 28 settembre 2020

ⁱ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2446>

ⁱⁱ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32013D0094>